

Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 2 COVID-19)

818.101.24

del 13 marzo 2020 (Stato 21 marzo 2020)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 7 della legge del 28 settembre 2012¹ sulle epidemie;
visto l'articolo 5 dell'allegato I dell'Accordo del 21 giugno 1999²
tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi
Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone
e visto l'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 9 marzo 2016³ che istituisce un codice unionale relativo al regime
di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Codice frontiere
Schengen),⁴

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali⁵

Art. 1 Oggetto e scopo⁶

¹ La presente ordinanza stabilisce provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni, delle istituzioni e dei Cantoni per ridurre il rischio di trasmissione e per combattere il coronavirus (COVID-19).

² I provvedimenti sono finalizzati a:

- a. impedire o contenere la diffusione del coronavirus (COVID-19) in Svizzera;
- b. ridurre la frequenza delle trasmissioni, interrompere le catene di trasmissione e impedire o contenere i focolai locali;
- c. proteggere le persone particolarmente a rischio;
- d. salvaguardare le capacità della Svizzera di far fronte all'epidemia, in particolare per il mantenimento delle condizioni che permettono un approvvigionamento sufficiente di cure e agenti terapeutici per la popolazione.

RU 2020 773

¹ RS 818.101

² RS 0.142.112.681

³ GU L 77 del 23.3.2016 pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/458, GU L 74 del 18.03.2017, pag. 1.

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 mar. 2020, in vigore dal 19 mar. 2020 (RU 2020 841).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2020, in vigore dal 17 mar. 2020 (RU 2020 783).

⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 16 mar. 2020, in vigore dal 17 mar. 2020 (RU 2020 783).

Art. 1a⁷ Competenza dei Cantoni

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, i Cantoni mantengono le loro competenze.

**Sezione 2:
Mantenimento delle capacità nell'assistenza sanitaria, limitazioni del traffico di confine****Art. 2** Principio

¹ Al fine di salvaguardare le capacità della Svizzera di fare fronte all'epidemia di COVID-19, in particolare di assicurare le condizioni che permettono un approvvigionamento sufficiente di cure e agenti terapeutici per la popolazione, è necessario adottare provvedimenti che limitino l'entrata in Svizzera di persone provenienti da Paesi o regioni a rischio.

² Per Paesi o regioni a rischio si intendono segnatamente Paesi o regioni le cui autorità hanno stabilito provvedimenti eccezionali di prevenzione e di lotta contro l'epidemia di COVID-19. L'elenco dei Paesi o delle regioni a rischio è pubblicato nell'allegato 1. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), sentiti il Dipartimento federale dell'interno (DFI) e il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), allestisce l'elenco e lo aggiorna costantemente.⁸

Art. 3 Passaggio della frontiera e controlli

¹ L'autorità competente in materia di controlli alla frontiera rifiuta l'entrata in Svizzera a tutte le persone provenienti da un Paese o da una regione a rischio, a meno che adempiano una delle seguenti condizioni:

- a. abbiano la cittadinanza svizzera;
- b.⁹ dispongano di un documento di viaggio e:
 1. di un titolo di soggiorno, segnatamente di un permesso di dimora svizzero, un permesso per frontalieri, un visto emesso dalla Svizzera recante lo scopo «colloqui d'affari» in veste di specialisti del settore sanitario o «visita ufficiale» di grande importanza, oppure
 2. l'assicurazione di un permesso di dimora;
- c.¹⁰ siano beneficiari della libera circolazione e abbiano un motivo professionale per l'entrata in Svizzera e siano in possesso di un documento di registrazione;

⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 16 mar. 2020, in vigore dal 17 mar. 2020 (RU 2020 783).

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 mar. 2020, in vigore dal 19 mar. 2020 (RU 2020 841).

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 mar. 2020, in vigore dal 19 mar. 2020 (RU 2020 841).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 mar. 2020, in vigore dal 19 mar. 2020 (RU 2020 841).

- d. effettuino un trasporto merci professionale e siano in possesso di una bolla di consegna merci;
- e.¹¹ siano solo in transito in Svizzera con l'intenzione di recarsi direttamente in un altro Paese; o
- f. siano in una situazione di assoluta necessità;
- g.¹² siano di grande importanza in qualità di specialisti del settore sanitario.

² Le persone interessate devono comprovare di soddisfare una delle condizioni summenzionate. La valutazione della necessità di cui al capoverso 1 lettera f è lasciata alla discrezione dell'autorità competente in materia di controlli alla frontiera.

³ Le decisioni delle autorità competenti possono essere eseguite immediatamente. Eventuali ricorsi contro queste decisioni non hanno effetto sospensivo. Si applica per analogia l'articolo 65 della legge federale del 16 dicembre 2005¹³ sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI).

⁴ Si applicano per analogia le disposizioni penali dell'articolo 115 LStrI. In caso di violazione delle disposizioni in materia d'entrata può essere inoltre pronunciato un divieto d'entrata.

⁵ Può essere parimenti rifiutata l'entrata di stranieri attraverso le frontiere interne ed esterne dello spazio Schengen negli aeroporti, se nessuna delle condizioni di cui al capoverso 1 è soddisfatta. Il DFGP, sentiti il DFI e il DFAE, determina per quali Paesi o regioni a rischio il provvedimento è necessario. In questo caso i capoversi 2 e 4 si applicano per analogia.¹⁴

Art. 4¹⁵ Restrizioni del traffico transfrontaliero delle persone

¹ Il DFGP, sentiti il DFI, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), il Dipartimento federale delle finanze (DFF) e il DFAE, decide in merito a restrizioni del traffico stradale, ferroviario, navale e aereo di persone in provenienza da Paesi o regioni a rischio.

² Può in particolare limitare il traffico delle persone, per singoli tipi di traffico, a determinate corse, linee o voli, chiudere singoli valichi, porti o aeroporti di frontiera per il traffico di persone in provenienza da Paesi o regioni a rischio o vietare del tutto il traffico in Svizzera di persone in provenienza da Paesi o regioni a rischio.

³ Le restrizioni del traffico transfrontaliero delle persone sono elencate nell'allegato 2.

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 mar. 2020, in vigore dal 19 mar. 2020 (RU 2020 841).

¹² Introdotta dal n. I dell'O del 18 mar. 2020, in vigore dal 19 mar. 2020 (RU 2020 841).

¹³ RS 142.20

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 mar. 2020, in vigore dal 19 mar. 2020 (RU 2020 841).

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 mar. 2020, in vigore dal 19 mar. 2020 (RU 2020 841).

Art. 4a¹⁶ Rilascio di visti

Il rilascio di visti Schengen, di visti nazionali e di autorizzazioni per il rilascio di visti a persone provenienti da Paesi o regioni a rischio secondo l'allegato 1 è sospeso. Fanno eccezione le domande di persone che si trovano in una situazione di assoluta necessità o sono di grande importanza in qualità di specialisti del settore sanitario.

**Sezione 3:
Provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni e delle istituzioni****Art. 5** Scuole, scuole universitarie e altri centri di formazione

¹ Le attività presenziali in scuole, scuole universitarie e altri centri di formazione sono vietate.

² Gli esami per i quali era già stata fissata una data possono svolgersi rispettando idonei provvedimenti di protezione.

³ I Cantoni provvedono alle necessarie offerte di servizi per la custodia dei bambini che non possono essere accuditi privatamente. Per l'accudimento non si può ricorrere a persone particolarmente a rischio.¹⁷

⁴ Le strutture di custodia collettiva diurna possono essere chiuse soltanto se le autorità competenti prevedono altre forme idonee di custodia.¹⁸

Art. 6¹⁹ Manifestazioni e strutture

¹ È vietato lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o private, incluse le manifestazioni sportive e le attività societarie.

² Le strutture accessibili al pubblico sono chiuse, segnatamente:

- a. negozi e mercati;
- b. ristoranti;
- c. bar, nonché discoteche, locali notturni ed erotici;
- d. strutture ricreative e per il tempo libero, segnatamente musei, biblioteche, sale cinematografiche, sale per concerti, teatri, case da gioco, centri sportivi, palestre, piscine, centri benessere, stazioni sciistiche, giardini botanici e zoologici e parchi di animali;
- e. strutture che offrono servizi alla persona con contatto corporeo quali parrucchieri, saloni di massaggio, studi di tatuaggio e centri estetici.

¹⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 18 mar. 2020, in vigore dal 19 mar. 2020 (RU **2020** 841).

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2020, in vigore dal 17 mar. 2020 (RU **2020** 783).

¹⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 16 mar. 2020, in vigore dal 17 mar. 2020 (RU **2020** 783).

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2020, in vigore dal 17 mar. 2020 (RU **2020** 783).

³ Il capoverso 2 non si applica alle seguenti strutture e manifestazioni:

- a. negozi di generi alimentari e altri negozi (p. es. chioschi, negozi nelle stazioni di servizio), nella misura in cui vendano derrate alimentari o oggetti d'uso quotidiano;
- b. negozi di cibi da asporto (take-away), mense aziendali, servizi di fornitura di pasti e strutture di ristorazione per ospiti di alberghi;
- c. farmacie, drogherie e negozi di mezzi ausiliari medici (p. es. occhiali, apparecchi acustici);
- d. uffici e agenzie postali;
- e. punti di vendita di operatori di servizi di telecomunicazione;
- f. banche;
- g. stazioni di servizio;
- h. stazioni ferroviarie e altre strutture dei trasporti pubblici;
- i. officine di mezzi di trasporto;
- j. pubblica amministrazione;
- k. strutture sociali (p. es. centri di consulenza);
- l. funerali nella stretta cerchia familiare;
- m. strutture sanitarie quali ospedali, cliniche e studi medici, nonché studi e strutture di professionisti della salute secondo il diritto federale e cantonale;
- n. alberghi.

⁴ Le strutture e manifestazioni di cui al capoverso 3 devono rispettare le raccomandazioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica concernenti l'igiene e il distanziamento sociale. Il numero di persone presenti deve essere limitato di conseguenza e devono essere evitati gli assembramenti di persone.

Art. 6a²⁰ Assemblee di società

¹ In caso di assemblee di società, l'organizzatore può disporre, a prescindere dal numero previsto di partecipanti e senza osservare il termine di convocazione, che i partecipanti esercitino i loro diritti soltanto:

- a. per scritto o in forma elettronica; o
- b. mediante un rappresentante indipendente designato dall'organizzatore.

² L'organizzatore decide durante il termine di cui all'articolo 12 capoverso 6. La disposizione deve essere comunicata per scritto o pubblicata in forma elettronica al più tardi quattro giorni prima della manifestazione.

²⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 16 mar. 2020, in vigore dal 17 mar. 2020 (RU **2020** 783).

Art. 7²¹ Deroghe

L'autorità cantonale competente può autorizzare deroghe ai divieti di cui agli articoli 5 e 6 se:

- a. lo impongono interessi pubblici preponderanti, per esempio per strutture di formazione e in caso di problemi di approvvigionamento; e
- b. l'istituzione di formazione, l'organizzatore o il gestore presentano un piano di protezione che comprende i seguenti provvedimenti di prevenzione:
 1. provvedimenti per l'esclusione di persone malate o che si sentono malate;
 2. provvedimenti per la protezione di persone particolarmente a rischio;
 3. provvedimenti per l'informazione delle persone presenti sui provvedimenti di protezione generali come igiene delle mani, tenersi a distanza o igiene in caso di tosse e raffreddore;
 4. adeguamento degli spazi in modo che possano essere rispettate le regole di igiene.

Art. 7a²² Approvvigionamento della popolazione con derrate alimentari

¹ I fornitori di servizi postali ai sensi dell'articolo 1 lettera a dell'ordinanza del 29 agosto 2012²³ sulle poste sono autorizzati a distribuire alla popolazione, sette giorni alla settimana in tutte le parti del Paese, le derrate alimentari e gli oggetti d'uso quotidiano ordinati online.

² Un'autorizzazione derogatoria della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) per il lavoro domenicale e un'autorizzazione derogatoria al divieto di circolazione domenicale per i relativi trasporti di approvvigionamento non sono necessarie, a condizione che il fornitore di servizi postali sia registrato presso la Commissione federale delle poste.

³ In applicazione dell'articolo 3 capoverso 3 della legge federale del 19 dicembre 1958²⁴ sulla circolazione stradale, per i trasporti di cui al capoverso 1 i fornitori di servizi postali sono inoltre esonerati dall'obbligo di rispettare i divieti di circolazione e altre limitazioni alla circolazione, in particolare nei centri urbani e nelle zone pedonali.

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2020, in vigore dal 17 mar. 2020 (RU **2020** 783).

²² Introdotto dal n. I dell'O del 20 mar. 2020, in vigore dal 21 mar. 2020 (RU **2020** 863).

²³ RS **783.01**

²⁴ RS **741.01**

Art. 7b²⁵ Servizio universale della posta

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) autorizza, su richiesta della Posta, la limitazione o la temporanea soppressione locale, regionale o sovraregionale del servizio universale nei settori dei servizi postali e del traffico dei pagamenti. Il traffico delle merci e dei pagamenti ai sensi della legge sulle poste va nel limite del possibile mantenuto.

Art. 7c²⁶ Divieto di assembramento di persone nello spazio pubblico

¹ Sono vietati gli assembramenti di più di 5 persone nello spazio pubblico, segnatamente nei luoghi pubblici, sui sentieri e nei parchi.

² Negli assembramenti fino a 5 persone deve essere mantenuta una distanza di almeno due metri dalle altre persone.

³ La polizia e altri organi di esecuzione autorizzati dai Cantoni provvedono a far rispettare le prescrizioni nello spazio pubblico.

Art. 7d²⁷ Provvedimenti di prevenzione nei cantieri e nell'industria

¹ I datori di lavoro dell'edilizia e dei suoi rami accessori e dell'industria sono obbligati a rispettare le raccomandazioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica concernenti l'igiene e il distanziamento sociale. Devono segnatamente limitare il numero delle persone presenti nei cantieri o nelle aziende, adeguare l'organizzazione dei cantieri e delle aziende ed evitare gli assembramenti di più di 5 persone nei locali per la pausa e nelle mense.

² In applicazione delle disposizioni sulla protezione della salute di cui all'articolo 6 della legge del 13 marzo 1964²⁸ sul lavoro, l'esecuzione del capoverso 1 compete alle autorità di esecuzione della legge sul lavoro e della legge federale del 20 marzo 1981²⁹ sull'assicurazione contro gli infortuni.

³ Le autorità cantonali competenti possono chiudere singoli cantieri o aziende se non sono adempiuti gli obblighi di cui al capoverso 1.

Art. 8 Controlli degli organi esecutivi e obblighi di collaborazione

¹ Le autorità cantonali competenti possono effettuare in ogni momento e senza preavviso controlli nelle strutture e nei luoghi.

² I gestori e gli organizzatori devono garantire l'accesso ai locali e ai luoghi alle autorità cantonali competenti.

³ Durante i controlli in loco le disposizioni delle autorità cantonali competenti devono essere attuate immediatamente.

²⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 20 mar. 2020, in vigore dal 21 mar. 2020 (RU **2020** 863).

²⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 20 mar. 2020, in vigore dal 21 mar. 2020 (RU **2020** 863).

²⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 20 mar. 2020, in vigore dal 21 mar. 2020 (RU **2020** 863).

²⁸ RS **822.11**

²⁹ RS **832.20**

Art. 9 Esecuzione

I Cantoni controllano il rispetto dei provvedimenti di cui agli articoli 5 e 6 sul loro territorio.

Sezione 4: Assistenza sanitaria³⁰**Art. 10** Obbligo di notifica³¹

I Cantoni sono tenuti a notificare regolarmente al Servizio sanitario coordinato quanto segue:

- a. numero totale e occupazione dei posti letto ospedalieri;
- b. numero totale e occupazione dei posti letto ospedalieri destinati al trattamento dei malati di COVID-19;
- c. numero totale e occupazione dei posti letto ospedalieri di cure intense;
- d. numero totale e occupazione degli apparecchi per l'ossigenazione extracorporea a membrana (ECMO);
- e. quantità del materiale di protezione individuale, segnatamente mascherine igieniche, mascherine di protezione respiratoria, guanti, camici protettivi e occhiali protettivi;
- f. indicazioni sulla disponibilità di personale medico e infermieristico negli ospedali;
- g. capacità massima, segnatamente numero totale di tutti i pazienti e numero totale di pazienti affetti da COVID-19 che possono essere trattati dai loro ospedali, tenendo conto della disponibilità di posti letto e di personale.

Art. 10a³² Obblighi delle strutture sanitarie

¹ I Cantoni possono obbligare gli ospedali e le cliniche private a mettere a disposizione le loro capacità per accogliere pazienti.

² Alle strutture sanitarie di cui all'articolo 6 capoverso 3 lettera m, in particolare a ospedali e cliniche, studi medici e studi dentistici, è vietato effettuare esami, trattamenti e terapie (interventi) medici non urgenti.³³

³ Sono considerati non urgenti gli interventi che:

- a. possono essere eseguiti in un momento successivo senza che questo comporti svantaggi per la persona interessata che vanno oltre lievi disturbi e inconvenienti fisici e psichici; oppure

³⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2020, in vigore dal 17 mar. 2020 (RU 2020 783).

³¹ Introdotta dal n. I dell'O del 16 mar. 2020, in vigore dal 17 mar. 2020 (RU 2020 783).

³² Introdotta dal n. I dell'O del 16 mar. 2020, in vigore dal 17 mar. 2020 (RU 2020 783).

³³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mar. 2020, in vigore dal 21 mar. 2020 (RU 2020 863).

- b. servono prevalentemente o esclusivamente a scopi estetici, ad aumentare le prestazioni o al benessere psicofisico.³⁴

⁴ Le strutture sanitarie possono eseguire interventi prescritti dalla legge per motivi di sicurezza del lavoro di persone attive in particolare nell'assistenza sanitaria, nella protezione della popolazione e civile, nonché in autorità o organizzazioni di soccorso o per la sicurezza e l'ordine pubblici o previste per tali compiti.³⁵

⁵ Nei reparti ospedalieri confrontati a un massiccio aumento del lavoro a causa del numero di casi di malattia dovuti al COVID-19, le disposizioni della legge del 13 marzo 1964³⁶ sul lavoro relative alla durata del lavoro e del riposo sono sospese per tutto il periodo durante il quale la situazione straordinaria lo esige. Tuttavia, i datori di lavoro rimangono responsabili della tutela della salute dei loro lavoratori e devono, in particolare, garantire loro periodi di riposo sufficienti.³⁷

Sezione 5:³⁸ Persone particolarmente a rischio

Art. 10b Principio

¹ Le persone particolarmente a rischio devono restare a casa ed evitare gli assembramenti di persone.

² Sono considerate particolarmente a rischio le persone a partire dai 65 anni e le persone che soffrono in particolare delle seguenti patologie: ipertensione arteriosa, diabete, malattie cardiovascolari, malattie croniche delle vie respiratorie, malattie o terapie che indeboliscono il sistema immunitario, cancro.

Art. 10c³⁹ Obbligo del datore di lavoro

¹ I datori di lavoro permettono ai lavoratori particolarmente a rischio di adempiere da casa i loro obblighi lavorativi. Adottano provvedimenti organizzativi e tecnici idonei a tal fine.

² Se, a causa della loro natura o in mancanza di provvedimenti realizzabili, le attività lavorative possono essere svolte soltanto sul posto di lavoro usuale, i datori di lavoro sono obbligati a garantire, mediante idonei provvedimenti organizzativi e tecnici, il rispetto delle raccomandazioni della Confederazione concernenti l'igiene e il distanziamento sociale.

³ Se non possono adempiere gli obblighi lavorativi nel quadro dei capoversi 1 e 2, i lavoratori particolarmente a rischio secondo l'articolo 10b capoverso 2 sono posti in congedo dal datore di lavoro con continuazione del pagamento dello stipendio.

³⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 20 mar. 2020, in vigore dal 21 mar. 2020 (RU 2020 863).

³⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 20 mar. 2020, in vigore dal 21 mar. 2020 (RU 2020 863).

³⁶ RS 822.11

³⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 20 mar. 2020, in vigore dal 21 mar. 2020 (RU 2020 867).

³⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 16 mar. 2020, in vigore dal 17 mar. 2020 (RU 2020 783).

³⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mar. 2020, in vigore dal 21 mar. 2020 (RU 2020 863).

⁴ I lavoratori attestano la loro condizione di persone particolarmente a rischio mediante un'autodichiarazione. Il datore di lavoro può esigere un certificato medico.

Sezione 6:⁴⁰ Disposizioni penali

Art. 10d

¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria, sempreché non si tratti di un reato più grave secondo il Codice penale⁴¹, chiunque intenzionalmente si oppone ai provvedimenti di cui all'articolo 6.

² È punito con la multa chiunque violi il divieto di assembramento di persone nello spazio pubblico di cui all'articolo 7c.⁴²

³ Le violazioni del divieto di assembramento di persone nello spazio pubblico secondo l'articolo 7c possono essere punite con una multa disciplinare di 100 franchi secondo la procedura di cui alla legge del 18 marzo 2016⁴³ sulle multe disciplinari.⁴⁴

Sezione 7: Disposizioni finali⁴⁵

Art. 11 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 28 febbraio 2020⁴⁶ sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) è abrogata.

Art. 12 Entrata in vigore e durata di validità

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 13 marzo 2020 alle ore 15.30.

² L'articolo 5 entra in vigore il 16 marzo 2020 alle ore 06.00.

³ La presente ordinanza si applica, fatto salvo il capoverso 4, finché è necessario, al massimo però per la durata di sei mesi a partire dalla data di entrata in vigora. Il Consiglio federale la abroga totalmente o parzialmente non appena i provvedimenti non sono più necessari.⁴⁷

⁴⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 16 mar. 2020, in vigore dal 17 mar. 2020 (RU **2020** 783).

⁴¹ RS **311.0**

⁴² Introdotta dal n. I dell'O del 20 mar. 2020, in vigore dal 21 mar. 2020 (RU **2020** 863).

⁴³ RS **314.1**

⁴⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 20 mar. 2020, in vigore dal 21 mar. 2020 (RU **2020** 863).

⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2020, in vigore dal 17 mar. 2020 (RU **2020** 783).

⁴⁶ [RU **2020** 573]

⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 mar. 2020, in vigore dal 19 mar. 2020 (RU **2020** 841).

⁴ L'articolo 4a si applica fino al 15 giugno 2020.⁴⁸

⁵ ...⁴⁹

⁶ I provvedimenti di cui agli articoli 5–9 si applicano fino al 19 aprile 2020.⁵⁰

⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 mar. 2020, in vigore dal 19 mar. 2020 (RU **2020** 841).

⁴⁹ Abrogato dal n. I dell'O del 16 mar. 2020, con effetto dal 17 mar. 2020 (RU **2020** 783).

⁵⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 16 mar. 2020 (RU **2020** 783). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mar. 2020, in vigore dal 21 mar. 2020 (RU **2020** 863).

*Allegato I*⁵¹
(art. 2 cpv. 2)

Elenco dei Paesi e delle regioni a rischio

Austria (traffico aereo compreso)

Francia (traffico aereo compreso)

Germania (traffico aereo compreso)

Italia (traffico aereo compreso)

Spagna (dal 19 marzo 2020, ore 00.00, traffico aereo)

Tutti gli Stati al di fuori dello spazio Schengen (dal 21 marzo 2020, ore 00.00)

⁵¹ Originario allegato. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFGP del 20 mar. 2020, in vigore dal 21 mar. 2020 (RU **2020** 869).

Allegato 252
(art. 4 cpv. 3)

Restrizioni del traffico transfrontaliero delle persone

Austria: il traffico aereo proveniente dall’Austria è canalizzato negli aeroporti nazionali di Zurigo-Kloten, Ginevra-Cointrin e Basilea-Mulhouse. I voli con passeggeri provenienti dall’Austria a destinazione di altri aerodromi doganali sono vietati a partire dal 19 marzo 2020, ore 00.00.

Francia: il traffico aereo proveniente dalla Francia è canalizzato negli aeroporti nazionali di Zurigo-Kloten, Ginevra-Cointrin e Basilea-Mulhouse. I voli con passeggeri provenienti dalla Francia a destinazione di altri aerodromi doganali sono vietati a partire dal 19 marzo 2020, ore 00.00.

Germania: il traffico aereo proveniente dalla Germania è canalizzato negli aeroporti nazionali di Zurigo-Kloten, Ginevra-Cointrin e Basilea-Mulhouse. I voli con passeggeri provenienti dalla Germania a destinazione di altri aerodromi doganali sono vietati a partire dal 19 marzo 2020, ore 00.00.

Italia: il traffico aereo proveniente dall’Italia è canalizzato negli aeroporti nazionali di Zurigo-Kloten, Ginevra-Cointrin e Basilea-Mulhouse. I voli con passeggeri provenienti dall’Italia a destinazione di altri aerodromi doganali sono vietati a partire dal 19 marzo 2020, ore 00.00.

Spagna: il traffico aereo proveniente dalla Spagna è canalizzato negli aeroporti nazionali di Zurigo-Kloten, Ginevra-Cointrin e Basilea-Mulhouse. I voli con passeggeri provenienti dalla Spagna a destinazione di altri aerodromi doganali sono vietati a partire dal 19 marzo 2020, ore 00.00.

⁵² Introdotta dal n. II cpv. 2 dell’O del 18 mar. 2020, in vigore dal 19 mar. 2020 (RU 2020 841).

